

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)*

Corso di Formazione Professionale

Esperto in Interventi di Risanamento Gas Radon

Decreto Legislativo n.101/2020

decreto legislativo il 25 Novembre 2022 n.203, in vigore dal 18 Gennaio 2023

Il/La sottoscritto/a Geom./Ing./Arch/Perito _____

nato/a a _____ il _____ residente in _____
via _____

CODICE FISCALE _____

Via/numero civico: _____ iscritto/a _____

della Provincia di _____ al n. _____

Telefono _____

PREMESSO

○ **che il DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101⁽¹⁾Attuazione** della direttiva 2013/59/Euratom, stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121) (GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29) è entrato in vigore il 27/08/2020;

○ **che il Decreto istituisce una serie di figure operative, tutte con compiti distinti e specifici, per la protezione della popolazione alle radiazioni ionizzanti nei luoghi chiusi, tra cui all'art. 15 istituisce la figura degli "Esperti in Interventi di risanamento radon"** professionisti e questi, per poter operare, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione all'esercizio della professione di geometra, di ingegnere e di architetto; Perito (1)
- b) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici.
- c) Aggiornamento obbligatorio a tutti coloro già in possesso della qualifica professionale, di 4 ore ogni tre anni.

CONSIDERATO

che il DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101, indica e perimetra espressamente il campo di azione dell'esperto in interventi di risanamento gas radon (progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici), lasciando ad altre figure operative indicate nel decreto stesso altre specifiche attività;

VISTO

quanto previsto le modalità di cui all'ALLEGATO II e poter assicurare agli Esperti in intervento di risanamento del gas radon (professionisti individuali) una conoscenza degli argomenti per esercitare esclusivamente l'attività di progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni, riservando ad altre figure operative indicate nel decreto stesso altre specifiche attività,

il geometra, architetto, ingegnere, identificato in premessa

PRENDE ATTO, DICHIARA E SI OBBLIGA A RISPETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI

- il DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101, entrato in vigore il 27/08/2020, istituisce una serie di figure operative, tutte con compiti distinti e specifici per la protezione della popolazione alle radiazioni ionizzanti nei luoghi chiusi tra cui, all'art. 15, la figura degli "Esperti in Interventi di risanamento radon".
- tali professionisti ("Esperti in Interventi di risanamento radon"), per poter operare, devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di geometra, di ingegnere e di architetto ed avere superato l'esame finale di specifici corsi di formazione ed aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore nelle more di quando specificato dal Decreto.
- il DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101, indica e perimetra espressamente il campo di azione dell'esperto in interventi di risanamento gas radon (progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici), lasciando ad altre figure operative indicate nel decreto stesso altre specifiche attività;
- il Corso "Esperto in interventi di risanamento gas radon" è stato ideato e attuato a cura dell'Associazione Nazionale "Donne Geometra", e il programma ai fini di una qualità formativa è validato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;
- il materiale didattico messo a disposizione dei partecipanti al Corso è coperto da copyright dell'Associazione Nazionale Donne Geometra, destinato ai soli fini didattici e non può essere divulgato a terzi o riprodotto anche in parte senza l'espressa autorizzazione dell'Associazione Nazionale Donne Geometra. Non è altresì consentito inserire nella propria carta intestata, in rete, social, brochure, ecc. il logo del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e/o il logo dell'Esperto in interventi di Risanamento Gas Radon, coperti dal copyright;
- il Corso dovrà essere acquistato direttamente dal professionista partecipante al quale sarà rilasciato l'attestato di qualifica nominale, che si impegna e obbliga a formarsi per perseguire ESCLUSIVAMENTE le finalità dell'Esperto in interventi di risanamento gas radon e operare con competenza e professionalità nella "*progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici*", ai fini della tutela della sicurezza e salute della persona, come previsto dalla normativa vigente; somme non versate dal professionista che ha presentato domanda di partecipazione al Corso (e non spiegate e/o giustificate) saranno restituite all'ordinante (sono esclusi i casi di versamenti eseguiti da un genitore, coniuge, studio professionale associato);
- il Corso è destinato e finalizzato alla sola formazione dei professionisti (architetti, ingegneri, geometri) per svolgere l'ESCLUSIVA attività professionale indicata dal Decreto Legislativo n.101/2020 e pertanto NON ABILITA i partecipanti alla formazione di altri professionisti e/o discendenti. Di conseguenza si DIFFIDANO i professionisti abilitati e che conseguono l'attestato di

qualifica, dall'utilizzare il superamento del corso in oggetto come titolo per svolgere attività di formatore, in contrasto con le finalità e le competenze del decreto stesso;

- è pubblico un Elenco dei professionisti abilitati dal Corso che riporta l'anagrafica e l'ubicazione geografica dell'iscritto. Qualora si palesassero gravi violazioni del presente atto da parte di uno o più iscritti, questi saranno rimossi da tale Elenco.
- Per far parte dell'elenco online il professionista si obbliga al versamento della quota associativa annuale di euro ~~20,00~~⁽²⁾ e all'invio entro il 31 gennaio di ogni anno di apposita dichiarazione di iscrizione attiva all'Albo/Ordine Professionale e di non avere procedimenti disciplinari in corso; il mancato versamento della quota e dell'invio della dichiarazione fa decadere il diritto di associato e quello dell'indicazione nell'elenco, che può essere inoltre rimosso in ogni momento dal web per decisione dell'Associazione stessa senza preavviso (in tal caso il professionista non dovrà più versare la quota associativa) ;
- a rispettare quanto premesso anche se iscritto ad altro ordine/collegio professionale;
- la mancata accettazione del presente protocollo non consente l'accesso al Corso.

Infine, si rammenta che:

-dal 15 agosto 2014 i liberi professionisti ordinistici sono obbligati a seguito della riforma delle professioni a dotarsi di una polizza assicurativa RC;

-il titolo di Esperto in Interventi di Risanamento è valido fino all'eventuale richiesta di aggiornamenti da parte del Legislatore e i professionisti sono chiamati all'aggiornamento professionale come richiesto dai Regolamenti della Formazione stabiliti dai Consigli Nazionali di appartenenza (Geometri, Architetti, Ingegneri).ecc

*Art. 76 d.P.R. n. 445/2000: «1. Chiunque rilascia **dichiarazioni mendaci**, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2.L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».

- (1) un'abilitazione professionale che consenta l'esercizio di attività di progettazione di opere edili, con iscrizione all'Albo. Decreto legislativo il 25 Novembre 2022 n.203, in vigore dal 18 Gennaio 2023

In fede

- (2) dicasi venticinque, variabile per gli anni successivi secondo le delibere di Consiglio

....., li

Firma

Allega documento di identità